



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LATINA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CERASOLI	GUIDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOSCARINO	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PAPAROZZI	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 840/12
UDIENZA DEL
30/01/2013 ore 11:00
SENTENZA
N°

58/01/13

PRONUNCIATA IL:
30.1.13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 FEB 2013

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 840/12
depositato il 03/04/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05720110039756367 REGISTRO
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LATINA IEQUITALIA SUD S.P.A.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05720110039756367 REGISTRO
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTR. LATINA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 03-04.2012 e iscritto al n. 840/2012 RGR, [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento 057 20110039756367 per €50.406,45, notificata da Equitalia Sud il 24.01.2012.

La cartella deriva da iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina a seguito del mancato pagamento di un precedente avviso di liquidazione relativo alla liquidazione di una registrazione di sentenza emessa dal tribunale di Latina sezione di Gaeta.

La ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:

Nullità della cartella per omessa sottoscrizione;
difetto di notifica per omessa redazione di relata;
mancata notifica dell'atto presupposto.

Chiede, previa sospensione, di annullare la cartella.

L'Equitalia Sud è costituita in giudizio il 4 giugno 2012 sostenendo la nullità del ricorso per mancanza dei requisiti essenziali dello stesso.

Improponibilità del ricorso per la mancata citazione dell'ente impositore.

Legittimità dell'atto per l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.

Carenza di legittimazione passiva per i vizi inerenti l'imposizione.

In data 11 giugno ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate che non si è costituita.

All'udienza del 30 gennaio 2013, svoltasi in camera di consiglio, la Commissione, dopo la relazione del relatore, ha assunto la controversia in decisione decidendo come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che il ricorso è infondato.

Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata si riferisce all'omesso pagamento delle somme dovute a titolo di imposta di registro su sentenza civile.

La notifica della cartella appare del tutto regolare.

Questo Collegio, invero, con un orientamento al quale intende dare continuità, ha avuto già modo di rilevare che la sottoscrizione non è prevista dal modello ministeriale e la provenienza dell'amministrazione non è in contestazione.

La giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente non è condivisa dal Collegio

La notifica della cartella può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto.

Nella specie l'atto è stato ricevuto dalla stessa ricorrente in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso, e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalla legge. La relata, quindi, non è prevista (Cass., 17 gennaio 20123, n. 1091).

La ricorrente poi ha impugnato la cartella deducendo la illegittimità anche per l'omessa preventiva notifica dell'atto presupposto.

Anche questo motivo deve essere rigettato.

L'Ufficio si è limitato a chiedere il pagamento nelle forme di legge delle imposte dovute dopo aver notificato l'avviso di liquidazione ricevuto dalla cognata della ricorrente come da avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia.

Le susposte considerazioni in diritto sono più che sufficienti a determinare il rigetto del ricorso.


Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Latina 30 gennaio 2012.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

